



### *IL MEGLIO DEL CONVEGNO PARADIGMA DEL 15,16/5/03*

Paradigma ha svolto nel mese di maggio un interessante convegno sui fondi pensione.

Interessante per due motivi: 1° per la presenza, in qualità di relatori, dei massimi protagonisti della previdenza complementare, 2° per la varietà degli argomenti trattati, inclusi, per la prima volta, aspetti del tutto particolari che non erano stati sino ad ora sufficientemente chiariti.

Nel presente documento tracciamo una sintesi degli interventi svolti da: *Dott. Alberto Brambilla*, viceministro del Welfare, *dott. Sergio Corbello*, presidente di Assoprevidenza, *Prof. Pasquale Sandulli e prof. Maurizio Cinelli*, ordinari presso le Università la Sapienza di Roma e di Ancona.

La totalità di detti interventi ha affrontato, da angolature diverse, come si addice agli specifici e specialistici ruoli svolti dai personaggi, i contenuti del disegno di legge delega sulla previdenza.

**1) Alberto Brambilla**, viceministro del Welfare, ha ricordato gli obiettivi della legge delega:

1. Garantire la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio e lungo periodo
2. Creare le premesse per un sistema basato su due pilastri
3. disporre di un sistema competitivo nell'economia globale

Per quanto riguarda il primo punto, l'art.1, comma 2 del disegno di legge delega prevede novità in tema di

- certificazione per chi matura i requisiti di anzianità
- opzione per chi matura i requisiti tra quiescenza e incentivi a restare al lavoro
- liberalizzazione dell'età della pensione di vecchiaia con incentivi a restare
- graduale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro
- aumentare la contribuzione per i lavoratori autonomi per migliorarne le prestazioni

Per quanto riguarda il secondo punto (2 pilastri), l'art.1, comma 2, lettera g stabilisce le misure atte a sviluppare la previdenza complementare:

- consentire alla più ampia pluralità di soggetti la promozione di fondi pensione
- prevedere nuovi incentivi fiscali
- creare ricadute positive sulle piccole e medie imprese
- valorizzare la particolare natura etica del fondo pensioni

Conseguentemente i fondi pensione devono dotarsi, secondo il viceministro, di un assetto flessibile, trasparente e competitivo, correggendo le criticità, che sono:

- per i fondi negoziali: governance e tipologia di prodotto offerto
- per i fondi aperti: governance e commissioni
- FIP assicurativi: costi, governance, trasparenza, ecc.

Il viceministro ha, infine, svolto una panoramica sulla direttiva europea sui fondi pensione.

Tale direttiva, che andrà in vigore nel 2005, mira a garantire la libera circolazione dei capitali e a permettere ad enti pensionistici con sede in uno stato, di prestare i propri servizi anche in altri Stati dell'Unione.

Nella tabella seguente vengono riportati, sul lato sinistro, gli obiettivi programmatici della direttiva, e sul lato destro le regole già vigenti nel nostro Paese.

DIRETTIVA EUROPEA	NORMATIVA ITALIANA
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione finanziaria ispirata a criteri qualitativi (sicurezza, qualità, liquidità, rendimento, diversificazione)</li> <li>▪ Facoltà di dotarsi di una banca depositaria</li> <li>▪ Copertura facoltativa dei rischi di premorienza, invalidità e L.T.C.</li> <li>▪ Dettagliata informativa annuale agli iscritti sull'andamento del fondo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il D.Lgs.124 e i relativi decreti attuativi prevedono precisi obblighi di diversificazione, limiti alle scelte di investimento e regole in materia di conflitti di interessi</li> <li>▪ Obbligo di scegliere una banca depositaria</li> <li>▪ In molti fondi sono previste le prestazioni accessorie di invalidità e premorienza</li> <li>▪ L'invio di un estratto conto annuale agli iscritti è obbligo di legge</li> </ul>

**2) I proff. Pasquale Sandulli e Maurizio Cinelli** iniziano il loro intervento (corale) facendo una lettura critica degli obiettivi della delega:

-la riduzione della spesa pensionistica, attraverso meccanismi diretti al prolungamento dell'attività lavorativa e alla dilazione delle prestazioni pensionistiche

-il contenimento del costo del lavoro, attraverso la decontribuzione

-la riduzione dei fattori di distorsione dovuti al diverso carico contributivo (Dipendenti- Autonomi)

-promozione e sostegno della previdenza complementare, specie attraverso la destinazione ad essa del TFR.

Secondo i due giuristi si tratta di obiettivi commendevoli, ma per dare un ponderato giudizio, occorre valutare "come" essi vengono realizzati.

Il primo obiettivo, quello della riduzione della spesa pensionistica, si attua anzitutto attraverso il differimento dell'esercizio del diritto alla pensione di anzianità e la rinuncia all'anzianità corrispondente alle annualità in maturazione, in cambio della completa esenzione per datore e lavoratore dal pagamento dei contributi nonché dell'accredito di una somma corrispondente a questi ultimi da suddividere in parti uguali con il datore.

A parere dei relatori, l'opzione, così com'è formulata, appare esercitabile solo nei confronti del datore di lavoro presso il quale il lavoratore matura i requisiti per la pensione. Se così è, essa non raggiunge solo il risultato di ridurre la spesa pensionistica ma va anche a beneficiare il datore di lavoro che ha saputo fidelizzare il lavoratore anziano. Una previsione senz'altro apprezzabile ma che può creare un nuovo bacino "privilegiato" di assunzioni di lavoratori prossimi alla maturazione del diritto alla pensione.

All'incentivo contributivo sopraindicato si aggiunge quello fiscale (tassazione separata).

Un ulteriore incentivo, diverso dai suddetti, è la facoltà di cumulare pensioni di anzianità e redditi da lavoro.

I nostri relatori ritengono che l'insieme di dette misure incentivanti difficilmente possano ottenere una reale riduzione della spesa previdenziale. Semmai, appare più probabile che esse possano produrre un aumento delle entrate, se riusciranno a far emergere il lavoro nero dei pensionati.

### Ma veniamo alle **novità in materia di Previdenza Complementare**.

La previsione di un *fondo c.d. residuale*, cui sono destinate le quote di TFR non altrimenti devolute, elimina ogni dubbio circa l'intento del legislatore di realizzare un assetto *necessario* di previdenza complementare. I meccanismi di opzione, rafforzati dalla previsione del diritto di trascinarsi del contributo corrente e del TFR alla forma prescelta, sono tutti funzionali a realizzare il massimo di libertà delle scelte di investimento, ma nel contesto di una *necessaria*, inderogabile partecipazione al sistema. *L'eventuale silenzio* – teoricamente informato, grazie alla informazione resa all'interessato circa “la facoltà di scegliere il fondo cui conferire il TFR”- *assume*, dunque, *il valore di scelta* univoca di destinazione “ai fondi pensionistici negoziali istituiti in base ai contratti collettivi e accordi collettivi di cui alla lett.a) del comma 1 dell'art.3 e al comma 2 dell'art.9 (fondi aperti) del D. Lgs. 124.

L'unico limite alla istituzione di forme e relativi fondi sta nella consistenza numerica della massa dei destinatari, la cui eventuale esiguità potrebbe determinare un effetto preclusivo dell'autorizzazione all'esercizio.

Altra soluzione idonea a determinare un'opzione semi-automatica è l'adesione su base contrattuale collettiva ai fondi aperti, di cui all'art.9, comma 2, rispetto alla quale il d.d.l. dispone per una significativa liberalizzazione, attraverso “la rimozione dei vincoli” e “l'equiparazione tra le forme”.

Tale equiparazione dovrebbe portare ad *integrare le disposizioni concernenti la governance dei fondi aperti con l'introduzione di un organismo di sorveglianza e di un potenziamento del ruolo del responsabile*.

Una attenta analisi della norma che definisce il meccanismo del silenzio-assenso non chiarisce, nei casi di possibile iscrizione a fondi alternativi, quale sia il fondo prevalente.

Così come, nel caso di soggetti non ancora iscritti ad una delle forme del sistema pensionistico complementare, dovrà essere definito un criterio di priorità che serva ad identificare il fondo di destinazione automatica del TFR.

Se l'effetto di quanto detto è la partecipazione semi-automatica del lavoratore ad un determinato fondo, sul piano giuridico ne deriva la conseguenza di una estensione dell'efficacia delle fonti istitutive, cioè dei contratti collettivi.

### **Le eccezioni**

Circa l'adesione obbligatoria o “necessaria” alla previdenza complementare è previsto un elenco di soggetti che, per varie caratteristiche, ne sarebbero esentati:

- Per anzianità contributiva
- Per età anagrafica
- Per esigenze del lavoratore (non meglio definite)

La norma avrebbe un impatto notevole, quindi da valutare, sulle seguenti situazioni:

-sulle forme preesistenti, spesso già robustamente finanziate e con alta percentuale di adesioni

-sulle forme a prestazione definita dove “apporto del TFR” e “formazione di riserve” costituirebbero masse finanziarie impermeabili.

-sulle forme interne dove il conferimento del TFR si concretizzerebbe in uno spostamento da un conto all'altro del bilancio.

### **Le scoperture**

Restano fuori dalla portata della norma tutti i lavoratori, dipendenti (pubblici) e non, che non usufruiscono di TFR. E ciò fa nascere qualche perplessità sulla impostazione generale del

provvedimento, che finisce per determinare un dislivello nella protezione previdenziale complessiva dei lavoratori intesi nella generale accezione.

### **Incompatibilità**

Ultima annotazione: l'istituto del riscatto. Esso appare incompatibile con il concetto di *necessarietà* di partecipazione al sistema introdotto dalla norma.

**3) Il dott. Sergio Corbello** (presidente Assoprevidenza) svolge, in apertura, una considerazione sulle previsioni dell'art.7, comma 1 del d.d.l., che costituiscono una sorta di avvertimento: dai provvedimenti di attuazione della delega non debbono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Un chiaro invito a non farci illusioni sulla portata della legge.

Per quanto riguarda le pensioni di anzianità, il relatore condivide la necessità di limitarne il ricorso e di allungare la vita lavorativa; ma ritiene inadeguato il sistema di incentivi previsto dal provvedimento (*troppo soft!*). In particolare egli ritiene che sia del tutto contraddittorio consentire la totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro rispetto all'obiettivo del rinvio del pensionamento. Il relatore esprime la convinzione che “dei *seri disincentivi*” sarebbero molto più efficaci.

Molto negativo è invece il giudizio che il relatore dà della norma che prevede la decontribuzione: “indipendentemente dall'effettiva consistenza del maggior deficit annuo ingenerato dal provvedimento (0,8% del PIL) la disposizione contraddice l'impostazione della riforma del 95 (sist. contributivo) che era fondata sulla parità tra contributi versati e prestazioni erogate”.

Circa le novità previste per la previdenza complementare, il relatore *condivide l'obbligatorietà di destinazione del TFR* (laddove esiste) *e di iscrizione ai fondi pensione* e plaude alla nuova equiparazione tra le forme pensionistiche che garantisce il diritto dell'iscritto al libero trasferimento della posizione e alla conseguente continuità della contribuzione datoriale oltretutto la messa a disposizione del TFR.

Tale equiparazione, secondo il relatore, viene a sanare una situazione di maggior favore di cui godono i fondi negoziali rispetto ai fondi aperti, al punto tale da configurarsi come “un'ingiustificata forma di protezionismo”.

La legge delega non chiarisce se tra le forme a cui conferire obbligatoriamente il TFR vi siano anche le forme individuali di cui agli artt. 9bis e 9ter del Decreto. Il relatore lo ritiene necessario.

Circa l'equilibrio tra prestazioni obbligatorie e complementari il dr. Corbello sostiene che *la minor copertura che sarà offerta in futuro dal sistema obbligatorio, attraverso l'uso del metodo contributivo, potrà trovare una compensazione solo se l'intera popolazione attiva (e non solo i lavoratori dipendenti) inizierà al più presto a conferire alla previdenza complementare almeno l'8-10% della retribuzione.*

Per quanto riguarda “**l'area delle eccezioni**”, cioè l'area dei soggetti che la legge vorrebbe esentare dal conferimento obbligatorio del TFR, il relatore vi include tutti i soggetti già iscritti alla previdenza complementare anteriormente al 28.4.93 (i cosiddetti vecchi iscritti).

Milano, giugno 03

Il Dipartimento